

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO**

del 7 dicembre 1981

**recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1982 a taluni
prodotti siderurgici originari dei paesi in via di sviluppo**

(81/1011/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI
STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN
SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1982, i dazi doganali applicabili ai prodotti degli allegati A e B sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari e di massimali tariffari.

All'importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità dell'articolo 117 dell'atto di adesione del 1979.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato:

- in tutte le zone doganali della Comunità, a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato A a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3,

- nella Comunità, a ciascuno degli altri paesi e territori di cui all'allegato C per le stesse categorie di prodotti,
- nella Comunità, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato C per le categorie di prodotti di cui all'allegato B,

a condizione che sia rispettata la nozione di prodotti originari.

3. Le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questi contingenti o massimali tariffari. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito con la presente decisione è subordinata al rispetto della nozione di prodotti originari, che è definita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 (1). Il regime preferenziale comunitario previsto dalla presente decisione cessa di essere applicabile alla Jugoslavia al momento dell'entrata in vigore dell'accordo con tale paese sui prodotti CECA.

4. I contingenti e massimali tariffari comunitari sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

SEZIONE I

Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato A*Articolo 2*

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è concessa a ciascuno dei paesi e territori elencati nella colonna 4 dell'allegato A, per quei prodotti, precisati nelle colonne 2 e 3, a fianco dei quali essi figurano con l'indicazione, nella colonna 5, dell'importo contingente individuale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono i loro contingenti tariffari conformemente alle proprie disposizioni in materia.

2. Lo stato di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica, secondo il valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati da un certificato di origine conforme alle norme stabilite dall'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro ripristina la riscossione dei dazi sospesi nei confronti di un paese o territorio di cui alla colonna 4 dell'allegato A, non appena constatati che le importazioni sul suo contingente nazionale di detti prodotti originari di questo paese o territorio abbiano raggiunto l'importo contemplato alla colonna 6 dell'allegato A.

SEZIONE II

Disposizioni concernenti la gestione dei massimali tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato A e dell'allegato B*Articolo 5*

Fatti salvi gli articoli 6 e 7, il beneficio del regime dei massimali tariffari preferenziali è concesso:

— nel quadro dell'allegato A, a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato C, esclusi quelli che figurano eventualmente nella colonna 4, entro il limite degli importi fissati alla colonna 7 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti,

— nel quadro dell'allegato B, a tutti i paesi e territori di cui all'allegato C presi individualmente, entro il limite di un massimale comunitario pari all'importo massimo più elevato valido per il 1980, nel quadro di ciascuno dei massimali preferenziali aperti nello stesso anno.

Il massimale individuale così fissato è maggiorato del 2% a seguito dell'applicazione, da parte della Grecia, delle preferenze tariffarie della Comunità.

Articolo 6

1. Non appena vengono raggiunti, a livello comunitario, i massimali individuali fissati o calcolati in base all'articolo 5, previsti per le importazioni nella Comunità, alle condizioni fissate da tale articolo, di prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per il complesso della Comunità, la riscossione dei dazi corrispondenti all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati fino alla scadenza del periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei normali dazi doganali, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai paesi elencati nell'allegato D.

Articolo 7

Lo stato di esaurimento dei massimali e degli importi massimi è accertato a livello comunitario in base alle importazioni imputate alle condizioni stabilite all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

SEZIONE III

Articolo 9

Disposizioni generali

Articolo 8

1. L'imputazione effettiva sulle quote contingenti e sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata via via che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica, in base al valore in dogana dei prodotti stessi, e corredati di un certificato di origine conforme alle regole previste all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale, o può essere ammessa al beneficio di un contingente tariffario, soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, le ECU, in cui sono espressi gli importi preferenziali, e i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti nella tariffa doganale comune.

Tuttavia, per i prodotti di cui all'allegato A, nn. 2, 3 e 5, la conversione in monete nazionali degli importi preferenziali espressi in ECU viene fatta ai seguenti tassi:

1 ECU =	{	3,189852	DM
		46,28908	FB/Flux
		3,277896	Fl
		5,714934	FF
		881,12	Lit
		7,629304	Dkr
		0,522821	£ Irl
		0,48305	£
		42,58968	Dr

4. Qualsiasi modifica dell'elenco dei beneficiari, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi o territori, può comportare un corrispondente adeguamento dei contingenti o massimali tariffari comunitari.

1. Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dalla presente decisione all'Istituto statistico delle Comunità europee, secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (Nimexe).

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti dell'allegato A sottoposti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Per i prodotti dell'allegato A sottoposti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, l'estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 %, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano, in stretta collaborazione con la Commissione, tutte le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione.

Articolo 11

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1981.

Il Presidente
CARRINGTON

ALLEGATO A

Lista dei prodotti sottoposti a contingenti e massimali tariffari comunitari preferenziali a dazio nullo (a)

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari				Massimale (in ECU)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	(6) ■	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. laminati B. Bramme e bidoni: I. laminati	Brasile	3 324 600	BNL DK D GR F IRL I UK 349 083 166 230 914 265 66 492 631 674 16 623 482 067 698 166	3 324 600	
2	73.08 (*)	Sbozzi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio	Brasile Corea del Sud Venezuela Iugoslavia	3 237 451	BNL DK D GR F IRL I UK 339 932 161 872 890 299 64 749 615 115 16 187 469 430 679 864	3 237 451	

(a) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco, originari della Cina.

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari				Massimale (in ECU)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
3	73.10 (*)	<p>Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordone); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:</p> <p>A. semplicemente laminate o estruse a caldo</p> <p>D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):</p> <p>I. semplicemente placcate:</p> <p>a) laminate o estruse a caldo</p>	<p>Argentina</p> <p>Brasile</p> <p>Corea del Sud</p> <p>Venezuela</p>	2 006 493	<p>BNL 210 681</p> <p>DK 100 324</p> <p>D 551 785</p> <p>GR 40 129</p> <p>F 381 233</p> <p>IRL 10 032</p> <p>I 290 941</p> <p>UK 421 363</p>	2 006 493	
4	73.11	<p>Profili di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:</p> <p>A. Profilati:</p> <p>I. semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>a) semplicemente placcati:</p> <p>I. laminati o estrusi a caldo</p> <p>B. Palancole</p>	Iugoslavia	636 337	<p>BNL 66 815</p> <p>DK 31 817</p> <p>D 174 993</p> <p>GR 12 727</p> <p>F 120 904</p> <p>IRL 3 181</p> <p>I 92 268</p> <p>UK 133 630</p>	1 908 900	

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in ECU)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	73.13 (*)	<p>Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:</p> <p>A. Lamiere dette «magnetiche»</p> <p>B. altre lamiere:</p> <p>I. semplicemente laminate a caldo</p> <p>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm</p> <p>c) di 1 mm o meno</p> <p>III. semplicemente lucidate o levigate a superficie speciale</p> <p>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:</p> <p>b) stagnate</p> <p>c) zincate o piombate</p> <p>d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)</p> <p>V. altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:</p> <p>2. altre</p>	<p>Argentina</p> <p>Brasile</p> <p>Corea del Sud</p> <p>Iugoslavia</p>	5 500 000	<p>BNL 577 500</p> <p>DK 275 000</p> <p>D 1 512 500</p> <p>GR 110 000</p> <p>F 1 045 000</p> <p>IRL 27 500</p> <p>I 797 500</p> <p>UK 1 155 000</p>	6 276 000

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in ECU)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:</p> <p>A. Acciai fini al carbonio:</p> <p>1. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri</p> <p>2. Blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri:</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo</p>	<p>Brasile Corea del Sud Iugoslavia</p>	5 564 100	<p>BNL 584 231 DK 278 205 D 1 530 129 GR 111 282 F 1 057 179 IRL 27 820 I 806 795 UK 1 168 461</p>	5 891 400

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in ECU)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingente individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	73.15 (segue)	<p>VII. Lamiere:</p> <p>a) semplicemente laminate a caldo</p> <p>b) semplicemente laminare a freddo, dello spessore:</p> <p>2. inferiore a 3 mm</p> <p>c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>d) altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p> <p>B. Acciai legati:</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:</p> <p>b) altri:</p> <p>2. Blumi, billette, bramme, bidoni</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>i. semplicemente placcati:</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p>				

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti tariffari comunitari			Massimale (in ECU)
			Paesi o territori beneficiari	Importo contingenziale individuale (in ECU)	Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in ECU)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	73.15 (segue)	<p>VI. Nastri:</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiere:</p> <p>a) Lamiere dette «magnetiche»</p> <p>b) altre lamiere:</p> <p>1. semplicemente laminati a caldo</p> <p>2. semplicemente laminati a freddo, dello spessore:</p> <p>bb) inferiore a 3 mm</p> <p>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>4. altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p>				

ALLEGATO B

Elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale sono totalmente sospesi nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei paesi e territori in via di sviluppo

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
2	73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:</p> <p>A. semplicemente laminati a caldo</p> <p>B. semplicemente laminati a freddo:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)</p> <p>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p style="padding-left: 20px;">III. stagnati:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Latta</p> <p style="padding-left: 20px;">V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):</p> <p style="padding-left: 40px;">a) semplicemente placcati:</p> <p style="padding-left: 60px;">I. laminati a caldo</p>
3	73.16	<p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:</p> <p>A. Rotaie:</p> <p style="padding-left: 20px;">II. altre</p> <p>B. Controrotaie</p> <p>C. Traverse</p> <p>D. Stecche e piastre d'appoggio:</p> <p style="padding-left: 20px;">I. laminate</p>

ALLEGATO C

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾

I. PAESI INDIPENDENTI

660	Afganistan ⁽²⁾	276	Gana	442	Panama
208	Algeria	464	Giamaica	801	Papuasias-Nuova Guinea
236	Alto Volta ⁽²⁾	338	Gibuti ⁽²⁾	520	Paraguay
330	Angola	628	Giordania	504	Perù
451	Antigua e Barbuda	473	Grenada	644	Qatar
632	Arabia Saudita	416	Guatemala	306	Repubblica Centrafricana ⁽²⁾
528	Argentina	488	Guiana	456	Repubblica dominicana
453	Bahamas	260	Guinea ⁽²⁾	247	Repubblica del Capo Verde ⁽²⁾
640	Bahreïn	257	Guinea-Bissau ⁽²⁾	324	Ruanda ⁽²⁾
666	Bangladesh ⁽²⁾	310	Guinea equatoriale ⁽²⁾	806	Salomone, isole
469	Barbados	452	Haiti ⁽²⁾	819	Samoa occidentali ⁽²⁾
421	Belize	424	Honduras	465	Santa Lucia
284	Benin ⁽²⁾	664	India	467	San Vincenzo
676	Birmania	700	Indonesia	311	São Tomé e Principe ⁽²⁾
516	Bolivia	612	Irak	355	Seicelle e dipendenze ⁽²⁾
391	Botswana ⁽²⁾	616	Iran	248	Senegal
508	Brasile	048	Iugoslavia	264	Sierra Leone
328	Burundi ⁽²⁾	346	Kenia	706	Singapore
675	Butan ⁽²⁾	812	Kiribati	608	Siria
696	Cambogia	636	Kuwait	342	Somalia ⁽²⁾
302	Camerun	684	Laos ⁽²⁾	669	Sri Lanka
244	Ciad ⁽²⁾	395	Lesotho ⁽⁻⁾	224	Sudan ⁽²⁾
512	Cile	604	Libano	492	Suriname
720	Cina	268	Liberia	393	Swaziland
600	Cipro	216	Libia	352	Tanzania ⁽²⁾
480	Colombia	370	Madagascar	680	Tailandia
375	Comore ⁽²⁾	386	Malawi ⁽²⁾	280	Togo
318	Congo	701	Malaysia	817	Tonga ⁽²⁾
728	Corea del Sud	667	Maldive ⁽²⁾	472	Trinidad e Tobago
436	Costarica	232	Mali ⁽²⁾	212	Tunisia
272	Costa d'Avorio	204	Marocco	807	Tuvalu
448	Cuba	228	Mauritania	350	Uganda ⁽²⁾
460	Dominica	373	Maurizio	524	Uruguay
500	Ecuador	412	Messico	816	Vanuatu
220	Egitto	366	Mozambico	484	Venezuela
428	El Salvador	803	Nauru	690	Vietnam
647	Emirati arabi uniti	672	Nepal ⁽²⁾	652	Yemen del Nord ⁽²⁾
334	Etiopia ⁽²⁾	432	Nicaragua	656	Yemen del Sud ⁽²⁾
815	Figi	240	Niger ⁽²⁾	322	Zaire
708	Filippine	288	Nigeria	378	Zambia
314	Gabon	649	Oman	382	Zimbabwe
252	Gambia ⁽²⁾	662	Pakistan		

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territori beneficiario è quello della nomenclatura 1980 [regolamento (CEE) n. 2566/79, GU n. L 294 del 21. 11. 1979, pag. 5].

(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato D.

II. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

- 476 Antille olandesi
- 413 Bermude
- 703 Brunei
- 044 Gibilterra
- 740 Hong Kong
- 451 Indie occidentali
- 463 Isole Cayman
- 529 Isole Falkland e dipendenze
- 813 Isole Pitcairn
- 454 Isole Turks e Caicos
- 457 Isole Vergini degli Stati Uniti
- 811 Isole Wallis e Futuna
- 743 Macao
- 377 Mayotte
- 809 Nuova Caledonia e dipendenze
- 808 Oceania americana ⁽¹⁾
- 802 Oceania australiana [isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk]
- 814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
- 822 Polinesia francese

- 890 Regioni polari {
 - Terre australi ed antartiche francesi
 - Territorio antartico australiano
 - Territorio antartico britannico

- 329 Sant'Elena e dipendenze
- 357 Territori britannici dell'Oceano Indiano

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

⁽¹⁾ L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isole Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

*ALLEGATO D***Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo**

660	Afganistan	386	Malawi
236	Alto Volta	667	Maldive
666	Bangladesh	232	Mali
284	Benin	672	Nepal
391	Botswana	240	Niger
328	Burundi	306	Repubblica Centrafricana
675	Butan	247	Repubblica del Capo Verde
244	Ciad	324	Ruanda
373	Comore	819	Samoa occidentali
334	Etiopia	311	São Tomé e Príncipe
252	Gambia	355	Seicelle e dipendenze
338	Gibuti	342	Somalia
260	Guinea	224	Sudan
257	Guinea-Bissau	352	Tanzania
310	Guinea equatoriale	817	Tonga
452	Haiti	350	Uganda
684	Laos	652	Yemen del Nord
395	Lesotho	656	Yemen del Sud
